



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
DICEMBRE 2022

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2022

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Notizie in sintesi 	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni e ravvedimento per nuovo esterometro • Credito d'imposta beni strumentali entro il 31.12.2022 • Istanza di rimborso Imu su immobili di coniugi • Saldo Imu 2022 • Trattamento fiscale omaggi natalizi • Omaggio di beni all'estero • Elenchi split payment 	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Numerazione e bollatura dei libri contabili • Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino • Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr • Convalida annuale del numero meccanografico • Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti 	Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 16
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus attività fisica adattata 	Pag. 17
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Principali adempimenti mese di dicembre 2022 	Pag. 18



NOTIZIE IN SINTESI

DETRAZIONE IVA CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 32900/2022), in caso di indicazione in fattura di un'aliquota Iva più alta rispetto a quella effettiva è consentita la detrazione solamente nei limiti di quanto dovuto.

RETTIFICA FATTURE SENZA ADDEBITO DI IVA

La Cassazione, nell'ordinanza 9.11.2022, n. 33093, ha affermato che la successiva rettifica delle fatture erroneamente emesse senza l'addebito dell'Iva non cancella la violazione dell'obbligo di fatturazione. Tale violazione, commessa al momento in cui l'operazione è stata effettuata e il tributo doveva essere contabilizzato, resta quindi punibile, non potendo considerarsi sanata semplicemente mediante il tardivo adempimento, poiché il ravvedimento operoso presuppone anche il pagamento spontaneo della sanzione ridotta.

INVARIATO IL DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2023

Con la nota n. 339674/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per il 2023 le stesse misure previste per il 2022 del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio.

SEQUESTRI COLLEGATI ALLE FRODI FISCALI IN MATERIA DI BONUS EDILIZI

Secondo due sentenze depositate il 28.10.2022 dalla Cassazione (n. 40865 e n. 40866), il sequestro intende colpire il collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore. Quindi, la misura cautelare può colpire anche le cose in proprietà di un terzo in buona fede ed estraneo all'illecito.

Per la Cassazione i crediti sequestrati devono essere considerati come elementi direttamente collegati al reato: non è stata accolta la tesi delle difese per cui, una volta esercitata la scelta per la cessione del credito, e dunque avendo l'originario beneficiario rinunciato all'originario diritto alla detrazione, il credito sorgerebbe nei confronti del cessionario a titolo originario.

Ai cessionari resta, conseguentemente, la strada dei risarcimenti.

ACCONTI SUPERBONUS SENZA LAVORI

La Cassazione, con la sentenza n. 42012/2022, ha affermato che gli acconti per i lavori del superbonus possono comportare il reato di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, se non sono riferiti a lavori già effettuati corrispondenti agli stati di avanzamento lavori.

INTERCONNESSIONE PER IPER AMMORTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 551/2022, ha chiarito che, in caso di interconnessione successiva all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione, l'iper ammortamento non riguarda le quote di canoni relative ai mesi precedenti, ma solo le quote dei canoni successivi all'interconnessione.

PROROGA SANATORIA BONUS RICERCA E SVILUPPO

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269/2022 la L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter). La norma proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La disposizione proroga:

- dal 30.09.2022 al 31.10.2023 il termine di adesione alla procedura di riversamento;
- dal 16.12.2022 al 16.12.2023 il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata;
- dal 16.12.2023 al 16.12.2024 il termine per il versamento della seconda rata;
- dal 16.12.2024 al 16.12.2025 il termine per versamento della terza rata;
- dal 17.12.2022 al 17.12.2023, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

EQUIPARAZIONE MERCI OBSOLETE E RIFIUTI

Se lo smaltimento di prodotti in magazzino non più commerciabili avviene per il tramite di soggetti autorizzati e non direttamente, come previsto dall'art. 2, c. 4, lett. a) D.P.R. 441/1997, il formulario (Fir) da compilare per le merci da avviare alla distruzione è uguale a quello dei rifiuti, contemplato dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006 (Cassazione, ordinanza n. 29403/2022).

PLUSVALENZA NEL TRUST

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/2022, l'apporto di beni in un trust, ai fini delle imposte sui redditi, subisce un trattamento fiscale differenziato a seconda della natura del disponente e del fatto che quest'ultimo svolga oppure non svolga attività d'impresa.

Nel caso in cui il disponente svolga attività d'impresa, l'apporto di beni relativi all'impresa (siano essi beni merce, strumentali o patrimoniali) costituisce un trasferimento per finalità estranee all'impresa e, conseguentemente, la realizzazione di componenti positivi di reddito, da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte dirette, nonché da assoggettare a Iva.



NOTIZIE IN SINTESI

IRREGOLARITÀ NELLE COMUNICAZIONI FINANZIARIE DELLE HOLDING

FederHolding, con la circolare n. 1/2022, ha chiarito che può essere applicato il cumulo giuridico anche alle omesse, irregolari o infedeli comunicazioni finanziarie delle holding, poiché sono violazioni formali ex art. 12, c. 1 D.Lgs. 472/1997.

PROVA TESTIMONIALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

La riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha previsto la possibilità di ammettere la prova testimoniale in forma scritta in presenza di determinati requisiti ai ricorsi notificati dal 16.09.2022. La prova testimoniale è disposta discrezionalmente dalla Corte di giustizia tributaria e può essere adottata anche senza l'accordo delle parti. Qualora la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da un pubblico ufficiale.

PRESCRIZIONE CREDITI DI LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 30.09.2022, n. 1959, ha rivisto il proprio orientamento sulla decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro alla luce della sentenza della Cassazione 6.09.2022, n. 26246: è di 5 anni dalla cessazione del rapporto il termine entro il quale il lavoratore potrà vantare i propri crediti di lavoro nei confronti del datore. La precedente nota 23.01.2022, n. 595, affermava che la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro poteva decorrere anche in costanza di rapporto, tenendo conto degli eventuali atti interruttivi intercorsi.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

La Cassazione, nella sentenza n. 32682/2022, ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

DICHIARAZIONI DOGANALI ONLINE

Dal 30.11.2022 la rivoluzione digitale delle dichiarazioni doganali di importazione, con abbandono del Dau a favore di un data set virtuale di informazioni, diverrà definitivamente operativa. Resta ancora bloccato lo scarico massivo, ai fini della detrazione Iva, del prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale.

RIQUALIFICAZIONE ABILITAZIONE TECNICA PER ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

Entro il 5.01.2023 le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 5.01.2013 e abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o elettrauto, dovranno regolarizzare la posizione dei soggetti preposti alla gestione tecnica riqualificando l'abilitazione degli stessi alla sezione "meccatronica".

MATURAZIONE REQUISITI IMPRESE IMPIANTISTICHE

In relazione ai requisiti tecnico-professionali previsti per l'esercizio dell'attività impiantistica, ai sensi del D.M. 37/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere diramato il 22.02.2022, ha precisato che il titolare, i soci e i collaboratori familiari, che non siano in possesso di uno specifico titolo di studio, possono maturare il requisito tecnico professionale in tre anni esclusivamente svolgendo l'attività di collaborazione tecnica specializzata con inquadramento formale nella corrispondente categoria del CCNL di settore in qualità di operaio specializzato.

Coloro che hanno maturato l'esperienza professionale in qualità di titolare di impresa, socio o collaboratore familiare senza formale inquadramento nella categoria sopra citata maturano il requisito in 6 anni.

Solo in relazione agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è ridotto a quattro anni il periodo di esperienza professionale in qualità di titolare di impresa, socio o collaboratore familiare senza formale inquadramento nella corrispondente categoria del CCNL.

SORVEGLIANZA SANITARIA NEL LUOGO DI LAVORO

Con la risposta all'interpello n. 2/2022 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la sorveglianza sanitaria nel luogo di lavoro deve essere effettuata nei casi previsti dalla legge e se viene richiesta dal lavoratore, in base a quanto previsto dall'art. 41, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008.

SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

Con circolare 17.06.2022, protocollo Dt 56499, il Ministero dell'Economia ha aggiornato le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio di cui all'art. 65 D.Lgs. 231/2007. Dal documento emerge che nell'iter sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio contano tutti gli elementi in possesso di chi ha potere di determinare la sanzione: pertanto, oltre agli elementi acquisiti in fase di ispezione, rilevano ora anche quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria e forniti dalla parte nell'ambito della partecipazione al procedimento. È sulla base di tutte queste informazioni che si potrà procedere anche a una riqualificazione dell'illecito.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER CRISI UCRAINA

Con il D.M. 9.09.2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato le modalità di erogazione del fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Per ottenere il contributo a fondo perduto di massimo € 400.000 per singolo beneficiario, le imprese dovranno dimostrare di aver subito cali di fatturato di almeno il 30% a causa della contrazione della domanda, dell'interruzione di contratti e progetti esistenti nonché della crisi nelle catene di approvvigionamento. Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 10.11.2022 alle ore 12:00 del 30.11.2022.



SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER NUOVO ESTEROMETRO

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere errata o mancante è soggetta a specifica sanzione per la quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso.

Tavola Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso

Termine	Sanzione ridotta	Importo da versare
Entro 15 giorni.	1/9 del 50%	€ 0,11 a fattura per un massimo di € 22,22 nel mese
Oltre 15 giorni ma entro 90 giorni.	1/9	€ 0,22 a fattura per un massimo di € 44,44 nel mese
Entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno della violazione.	1/8	€ 0,25 a fattura per un massimo di € 50 nel mese
Entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo alla violazione.	1/7	€ 0,28 a fattura per un massimo di € 57,14 al mese
Oltre la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo alla violazione ma prima della constatazione.	1/6	€ 0,33 a fattura per un massimo di € 66,67 al mese
Dopo la constatazione.	1/5	€ 0,40 a fattura per un massimo di € 80 al mese

Esempio Calcolo della sanzione

Dati

- In caso di **errata comunicazione di 90 fatture estere** relative al mese di ottobre 2022 (con scadenza di trasmissione entro il 15.11.2022, poiché riferite a cessioni intracomunitarie di beni), qualora il contribuente si ravveda in data 30.04.2023 deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare € 22,50 [sanzione base di € 180 (€ 2 x 90 fatture) ridotta a 1/8, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 472/1997)].
- Se le fatture non comunicate nel mese sono 210, la sanzione applicabile diventa € 50,00 (sanzione massima di € 400 ridotta a 1/8).
- La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo "8911".

Agenzia Entrate Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9 barra in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI **Alfa S.r.l.** cognome, denominazione o ragione sociale nome

data di nascita giorno mese anno sesso (M/F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

DOMICILIO FISCALE **Milano** **MI** **Via Bach, n. 110** comune prov. via e numero civico

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./note (1)	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8911		2022	22,50	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
<small>codice ufficio codice atto</small>					
TOTALE A				22,50B	
					SALDO (A-B) + 22,50

... omissis ...

FIRMA _____ **SALDO FINALE** EURO = 22,50

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	<input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno mese anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI	n.ro	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
3 0 0 4 2 0 2 3			tratto / emesso su _____	
			cod. ABI _____	CAB _____


CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI ENTRO IL 31.12.2022

La misura del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si differenzia in base al momento di effettuazione, che segue il principio della competenza temporale. È tuttavia possibile fruire del bonus previsto per l'anno precedente nel caso in cui si effettui la prenotazione, ossia si effettui l'ordine (che deve essere accettato dal fornitore) e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto, entro il 31.12 dell'anno precedente. Considerando che, salvo proroghe, l'agevolazione in relazione a beni generici non sussisterà più dal 1.01.2023 e quella prevista per i beni "Industria 4.0" dalla medesima data si ridurrà, sia per i beni materiali sia per quelli immateriali, è opportuno effettuare le necessarie valutazioni entro il 31.12.2022.

Credito d'imposta acquisto beni strumentali per beni "ordinari" (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)

Soggetti		Imprese e professionisti	
Oggetto		Beni materiali strumentali nuovi "ordinari"	
		Beni immateriali "ordinari"	
Periodo acquisizione beni		16.11.2020-31.12.2021 (31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione		<ul style="list-style-type: none"> •10% •15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile 	6%
Limiti per i beni	Materiali	€ 2.000.000	
	Immateriali	€ 1.000.000	
Modalità di utilizzo		Esclusivamente in compensazione nel modello F24	
Codici tributo		6935	
Inizio utilizzo		Dall'anno di entrata in funzione dei beni	
Rateazione		3 rate	
Comunicazione al MISE		NO	
Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT)		SI, con il riferimento normativo	
Recapture		Per esportazione o cessione nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)	
Cumulabilità		SÌ	


CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI ENTRO IL 31.12.2022 (SEGUE)

		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"					
Soggetti			Imprese					
Oggetto			Beni materiali 4.0					
			Beni immateriali 4.0					
			16.12.2020-31.12.2022		1.01.2023-31.12.2025			
Periodo di acquisizione			16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.2022 ¹ se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2023 (o 30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2024-31.12.2024 (o 30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2025-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%			
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	30%	20%	10%			
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	10%	10%	5%			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	-	-	5% ²			
	Beni immateriali	Fino a € 1.000.000	20%	50%		20%	15%	10%
		Oltre € 1.000.000		-		-	-	-
Modalità di utilizzo			Esclusivamente in compensazione nel modello F24					
Codici tributo			6936 beni materiali					
			6937 beni immateriali					
Inizio utilizzo			Dall'anno dell'interconnessione					
Mancata interconnessione			Agevolazione come per il credito d'imposta per beni generici, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione					
Rateazione			3 rate					
Perizia			Beni con costo unitario superiore a € 300.000					
			Tecnica asseverata					
Comunicazione al MISE			Sì					
Annotazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (esempio: DDT)			Sì, con il riferimento normativo					
Recapture			Per esportazione o cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)					
Cumulabilità			Sì					

Note

- Per i **beni materiali 4.0** di cui all'allegato A L. 232/2016, entro il **31.12.2022**.
- Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.



ISTANZA DI RIMBORSO IMU SU IMMOBILI DI CONIUGI

La sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale, nella parte in cui definisce i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell'immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare. **La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore. È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell'unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune.** Inoltre, i coniugi che vivono in 2 Comuni diversi possono beneficiare dell'esenzione dall'Imu, poiché, diversamente, risulterebbero discriminate le persone coniugate o civilmente unite rispetto alle persone meramente conviventi. L'esenzione può riguardare anche le case nello stesso Comune, a condizione che si dimostri il requisito della dimora abituale. Dalla sentenza non deriva la possibilità indiscriminata di attribuire la qualifica di abitazione principale per le seconde case, mancando in questa circostanza il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi; sarà cura dei Comuni verificare il requisito della dimora abituale consultando i dati relativi alla somministrazione delle utenze. Di conseguenza, **molti contribuenti potranno procedere a chiedere il rimborso di quanto versato anche se sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso, o in caso di sentenza passata in giudicato.**

ISTANZA DI RIMBORSO

- La dichiarazione di incostituzionalità della norma in tema di Imu dei coniugi potrebbe consentire di valutare la presentazione al competente Comune di un'istanza di rimborso per l'Imu versata con riferimento all'immobile per il quale il coniuge, in applicazione della normativa (precedente alla dichiarazione di incostituzionalità), non ha fruito dell'esenzione/agevolazione IMU pur avendo la residenza e la dimora abituale nello stesso.
- La possibilità riguarda quanto versato **negli ultimi 5 anni.**
- Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- L'ente locale provvederà ad effettuare il rimborso **entro 180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1, c. 164 L. 296/2006).
- Pertanto, l'istanza di rimborso potrebbe avere ad oggetto quanto versato a titolo di Imu a decorrere dal saldo Imu 2017 di dicembre 2017.
- Per quanto riguarda l'Imu 2022, in relazione all'acconto versato a giugno 2022, si potrebbe valutare, in alternativa al rimborso, di chiedere la rettifica del codice tributo utilizzato per il versamento a giugno 2022 per attribuire tale versamento ad altri immobili, scomputando quanto versato in eccesso dal versamento da effettuare a saldo entro il 16.12.2022.

ALTRE SITUAZIONI

- In presenza di **avviso bonario** ricevuto per le somme non versate, il contribuente dovrà presentare al comune una richiesta di autotutela.
- In presenza di un avviso di accertamento ricevuto recentemente, sarà possibile presentare (se non sono trascorsi i termini) una richiesta di autotutela, oppure **ricorso** alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
- Se, invece, il contenzioso è già pendente, si presenterà una **memoria integrativa** esponendo le recenti e ulteriori ragioni di accoglimento del ricorso.

Esempio

Istanza di rimborso Imu

ISTANZA DI RIMBORSO IMU

Al Comune di Milano

Oggetto: Istanza di rimborso Imu per l'anno 2021

Il sottoscritto Mario Rossi, nato a Castel Goffredo (MN) il 7.09.2022, residente in Milano, Via Roma, n. 100, codice fiscale RSSMRA44P07C118R, Tel.

premesse che:

- il sottoscritto è proprietario dell'immobile sito in Milano, via Roma, n. 100, identificato con i seguenti dati catastali: Foglio 10, Mappale 100, Subalterno 5, Rendita catastale 840,05;
- il sottoscritto, in data 31.08.1980 ha contratto matrimonio/unione civile con Bianchi Maria, codice fiscale BNCMRA55P07C118Q;
- il coniuge Bianchi Maria è residente in Monza, via Mazzini, n. 50;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13.10.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, c. 2, quarto e quinto periodo, D. L. n. 201/2011, nonché dell'art. 1, c. 741, lett. b), L. 160/2019, come modificato da art. 5-decies, c. 1, D.L. n. 146/2021, disponendo che, ai fini dell'esenzione dall'Imu, l'abitazione principale è quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, essendo **irrelevante il luogo in cui risiedono e hanno la dimora gli altri membri della famiglia, chiede:**

- 1) il rimborso Imu versata per l'anno 2021, per la somma di Euro 500,00 per i motivi sopra esposti;
- 2) che il rimborso avvenga con accredito su conto corrente bancario intestato a Mario Rossi meglio identificato con il seguente codice IBAN IT88J0123401101000011335577

Al riguardo si allega la seguente documentazione:

- copia modelli F24 di versamento;
- altra documentazione

Luogo e data Milano 3.11.2022

Firma Mario Rossi



SALDO IMU 2022

Entro il 16.12.2022 deve essere versata la 2^a rata dell'Imu dovuta per l'anno 2022. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso
--------------------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------

VERSAMENTO	Modalità	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Mediante Modello F24² [cartaceo¹ o telematico] ovvero Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.
		Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.
	Compensazione	È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.	
	Importo	<ul style="list-style-type: none"> Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, l'importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta. <p>Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.</p>	

EFFICACIA DELIBERE IMU	<p>Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
-------------------------------	---

Tavola riepilogativa	Sintesi dell'adempimento
-----------------------------	---------------------------------

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche ³	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1^a rata Imu 2022	16.06.2022	<p>La 1^a rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <p>Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2022 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il pagamento della 1^a rata 2022.</p> <p>È possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1^a e 2^a rata 2022) in un'unica soluzione entro il 16.06.2022, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2022 fino al 14.10.2022 in modo che il Ministero dell'Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2022.</p>	Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu si applica la sanzione pari al 30% dell'imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.
Versamento 2^a rata Imu 2022	16.12.2022	<p>La 2^a rata 2022 (a saldo della 1^a) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2022, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell'apposito "portale del federalismo fiscale" entro il 28.10.2022.</p> <p>Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2^a rata a conguaglio della 1^a dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2020.</p>		

Note	<ol style="list-style-type: none"> La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva. In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate: <ul style="list-style-type: none"> di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito.
-------------	--



TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi Interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	---	Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ²⁻⁴
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ¹
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	---	---	---

- Note**
- I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
 - Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
 - L'art. 2, c. 1, n. 4, 1^a parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità".
 - I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria						
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo		Irap	
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires			
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili ²	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ³	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
Dipendenti		---	---			

- Note**
- Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
 - Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
 - I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.



OMAGGIO DI BENI ALL'ESTERO

Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva [art. 2, c. 2, punto 4) D.P.R. 633/1972], con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 441/1997 così come precisato dalla C.M. 23.07.1998, n. 193. Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero
- senza procedere a rivalsa dell'Iva.

Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE

Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> • Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione. • Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario. • L'eventuale fattura non deve essere integrata, né deve essere emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE

Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972. • Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea. • Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972. • Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> • All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo. • Ai fini dell'evasione di dazi e Iva, la Dogana assume, quale imponibile, un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972. • Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".

Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti

Tipologia di operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;">Reverse charge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;">Autofattura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).

- Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie.
- Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico.



ELENCHI SPLIT PAYMENT 2023

L'elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo. Il MEF ha pubblicato gli elenchi per l'anno 2023 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) aggiornati al 20.10.2022.

Per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l'espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo è effettuata dal Ministero dell'Economia con appositi elenchi, l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo.

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato gli elenchi validi, per l'anno 2023, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti.


Non sono incluse negli elenchi le amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

APPOSITI ELENCHI

- Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio).
- È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti pubblici, delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
- Gli elenchi riguardano i seguenti soggetti:
 - società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.);
 - enti o società controllate da Amministrazioni Centrali;
 - enti o società controllate da Amministrazioni Locali;
 - enti o società controllate dagli enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
 - enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;
 - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Tavola n. 1

Sito internet del Mef



Ministero dell'Economia e delle Finanze













Contatti Servizi online

MEF Dipartimento delle Finanze

Il Dipartimento ▾ Fiscaltà nazionale ▾ Fiscaltà regionale e locale ▾ Dati e Statistiche ▾ Fiscaltà dell'Unione europea e internazionale ▾ Entrate tributarie ▾ Consultazioni ▾

Ti trovi in: [Home](#) - [Fiscaltà nazionale](#) - [Fiscaltà tributaria](#) - [Siti e servizi](#) - [Elenchi 2023](#)

Elenchi 2023

 Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile) aggiornato al 6/11/2022	
 Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali aggiornato al 9/11/2022	
 Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali aggiornato al 9/11/2022	
 Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza aggiornato al 20/10/2022	
 Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche aggiornato al 6/11/2022	
 Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana aggiornato al 20/10/2022	

Cerca società negli elenchi 2023

Codice fiscale:



NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola riepilogativa
Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali. • Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o volontariamente	Sì	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata. 	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	Sì	Tassa annuale forfetaria. € 309,87²	
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	Sì	Tassa annuale forfetaria. € 516,46²	

Note

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
2.
 - Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 - Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



VERIFICA ANNUALE OBBLIGO CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza.

In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
Ricavi	<p>Superiori a € 5.164.000,00¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raggiugliati ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. • Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali. • Indennizzi assicurativi di beni-merce. • Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. • Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. • Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto. • Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plusvalenze. • Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale). • Dividendi e interessi attivi. • Proventi immobiliari.
Rimanenze	<p>Superiori a € 1.100.000,00¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non devono essere raggiugliate ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. • Materie prime e sussidiarie. • Semilavorati. • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non. 	<p>Titoli.</p>
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> - contemporaneamente; - per 2 esercizi consecutivi. 		

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Limiti attualmente previsti dall'art. 1 del D.P.R. 9.12.1996, n. 695, come modificato dall'art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunchè in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorrere verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti. • Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.
-------------------------	---



ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniEmens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.

COMPOSIZIONE DEL TFR Dal 1.01.2001		Quota capitale.	(+)	Quota finanziaria.
		Tassazione separata al momento della corresponsione.		Tassazione sostitutiva annuale, sul maturato, indipendentemente dall'erogazione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR		Aliquota.		17,00%.
		Modalità di versamento.		Acconto al 16.12.
		Calcolo della rivalutazione del fondo accantonato a Tfr, da effettuarsi alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e da imputarsi a incremento del fondo.		Saldo entro il 16.02 dell'anno successivo.
		Soggetto passivo	Dipendente di soggetto sostituto di imposta.	Misura fissa pari all' 1,50% . (+)
			Dipendente di soggetto non sostituto di imposta.	Misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
		Sanzioni		L'imposta è versata dal datore di lavoro, che la imputa in diminuzione del Fondo Tfr.
		L'imposta è versata direttamente dal soggetto passivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato percepito il Tfr (anche a titolo di acconto o anticipazione).		
		<ul style="list-style-type: none"> 30% in caso di omesso o tardivo versamento. È applicabile il ravvedimento operoso. 		



CONVALIDA ANNUALE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.
 Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2022. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.
 Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2022 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:
 - esportatore abituale;
 - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
 - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
 - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
 - realizzazione di partnership con società estere;
 - costituzione di joint venture all'estero;
 - apporto di capitale in società estere;
 - investimenti diretti all'estero;
 - costituzione di società all'estero;
 - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
 - adozione del franchising in Paesi esteri;
 - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.

L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

Entro il 31.12 di ogni anno.

Nota bene

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NON DEDOTTI

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto
 Cognome: Rossi Nome: Giovanni
 Codice fiscale: RSS GNN 70A01 F205 O Sesso: M Data di nascita: 1.01.1970
 Comune (Stato estero) di nascita: Milano Provincia: MI
 Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 C.A.P.: 20100
 Comune di residenza: Milano Provincia: MI Tel.: 02-123456
 E-mail: rossig@alice.it

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00, nell'anno 2021, l'importo di € 4.835,00 non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2022
 Luogo e data

Giovanni Rossi
 Firma dell'Aderente

Note	<p>La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.</p> <p>Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.</p>
-------------	--



BONUS ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

L'art 1, c. 737 L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, dall'1.01.2022 al 31.12.2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, c. 1, lett. e) D. Lgs. 36/2021. Il decreto MEF 5.05.2022, emanato in attuazione dell'art. 1, c. 737 L. 234/2021, ha definito le modalità per l'accesso al credito d'imposta. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11.10.2022, prot. n. 382131, adottato ai sensi dell'art. 3 D.M. 5.05.2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta. In particolare, è previsto che l'istanza sia inviata dal 15.02.2023 al 15.03.2023. Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo avere ricevuto le istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25.03.2023.

DESTINATARI

L'agevolazione è destinata alle persone fisiche che, nel 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.

Per attività fisica adattata (AFA) si intendono gli esercizi definiti tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti, destinate a persone che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche, che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria [art. 2, c. 1, lett. e) D.Lgs. 36/2021].

CREDITO D'IMPOSTA

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

La percentuale del credito d'imposta spettante è ottenuta sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Qualora l'ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

ISTANZA

Il credito d'imposta è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.

L'Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 382131/2022, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 22.7.1998, n. 322.

L'istanza è presentata mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza è inviata **dal 15.02.2023 al 15.03.2023**.

Nell'istanza i richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta dall'1.01.2022 al 31.12.2022 per fruire di attività fisica adattata.

Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto (con le relative motivazioni) conseguenti ai controlli formali dei dati in essa contenuti.

- Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza è possibile:
 - a) inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedente. L'ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
 - b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità previste per l'invio dell'istanza.

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 15 dicembre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Venerdì 16 dicembre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Credito d'imposta ricerca e sviluppo - Termine per il riversamento, salvo proroga, del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo in unica soluzione o come 1ª rata (D.L. 146/2021).</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2022.</p>
	Associazioni e società sportive	<p>Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 20ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, ha prorogato al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.</p>
	Imu	<p>Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2022. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<p>Ripresa - Versamento della 24ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione	
Venerdì 16 dicembre (segue)	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.	
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Lunedì 19 dicembre	Rivalutazione del Tfr	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2022.	
		Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.	
Martedì 20 dicembre	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2022.	
		Iscrizione nell'elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 19.12.2022.	
		Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).	
Mercoledì 21 dicembre	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2022.	
		Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2022.	
		Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.	
Mercoledì 21 dicembre	Dottori commercialisti	Cessione - Termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti d'imposta per i prodotti energetici previsti a favore degli esercenti l'attività di pesca (per il 2° trimestre 2022) e degli esercenti attività agricola e della pesca (per il 3° trimestre 2022) [provv. Ag. Entrate 6.10.2022].	
		Conai	
Domenica¹ 25 dicembre	Conai	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Martedì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2022.	
Venerdì 30 dicembre	Imposte dirette	Mod. Redditi 2022 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2022 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.	
		Mod. Redditi 2022 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2022 al 30.06.2022.	
Sabato 31 dicembre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
		Imposte dirette	Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
			Crediti d'imposta prodotti energetici - I crediti d'imposta sui prodotti energetici relativi al 1° e 2° trimestre 2022 devono essere utilizzati dal beneficiario o dal cessionario entro il 31.12.2022 (D.L. 4/2022, D.L. 17/2022, D.L. 21/2022).
Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.		
	Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.		
	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.		
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.	


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 31 dicembre (segue)	Trasparenza fi- scale	Opzione - Le società costituite dal 1.12.2022 al 31.12.2022, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2022-2024, devono effettuare, entro il 31.12.2022, l'invio telematico all' Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2022 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2022 al 31.12.2022.
	Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inventario	Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	Imu	Adempimenti - Termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021 (art. 35, c. 4 D.L. 73/2022).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2022, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Comunicazione - Fino al 31.12.2022 le comunicazioni di smart working nel settore privato possono essere eseguite mediante la procedura emergenziale semplificata, per la quale non è necessario allegare né sottoscrivere alcun accordo con il lavoratore. Fino al 31.12.2022 hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile i lavoratori fragili, i lavoratori con figli minori di 14 anni, nonché i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid (D.L. 115/2022).
	Lavoro agile	Comunicazione - Entro il 31.12.2022 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2021 e non dedotta in dichiarazione.
	Previdenza integrativa	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2023 all'Albo Autotrasportatori.
	Auto-trasportatori	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2022, alla convalida annuale.
	Commercio estero	Adeguamenti statuari - Entro il 31.12.2022 Onlus, ODV, APS possono procedere agli adeguamenti statuari alle norme del Codice del Terzo settore con modalità semplificata (D.L. 73/2022).
Enti del Terzo Settore	Trasformazione - Fino al 31.12.2022 le società di mutuo soccorso possono trasformarsi in ETS senza devolvere il patrimonio (D.L. 228/2021).	
Società di mutuo soccorso		

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

SITO: WWW.STUDIOREGIS.NET

EMAIL: STUDIO@STUDIOREGIS.NET

TEL: +39 0372 53561